

STATUTO

**CASA SORRISO M&M
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PACE DEL MELA ME VIA
GARIBALDI 49

Numero REA: ME - 245234

Codice fiscale: 03550910834

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 2484/1892	
	STATUTO	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società coo-	
	perativa denominata "CASA SORRISO M&M Società Cooperativa So-	
	ciale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto da questo statuto e	
	dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in	
	materia di cooperative, nonché, in quanto compatibili le di-	
	sposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa può svolgere la sua attività anche con i terzi,	
	fermo il rispetto dei criteri di prevalenza di cui all'art.	
	2513 del codice civile, da documentarsi da parte dell'organo	
	amministrativo e dell'Organo di Controllo, se nominato, nei	
	modi e nelle forme di cui alla citata norma.	
	A cura degli amministratori, la società Cooperativa sarà i-	
	scritta nell'apposito Albo previsto dall'articolo 2512 del co-	
	dice civile.	
	ARTICOLO 2 - Sede:	
	La società ha sede in Pace del Mela (Me).	
	La Cooperativa potrà istituire, nei limiti e con l'osservanza	
	degli obblighi di legge, sedi secondarie.	
	ARTICOLO 3 - Scopo ed Oggetto:	
	La cooperativa, conformemente alla legge n. 381/1991, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse ge-	

	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio	
	- sanitari ed educativi, il tutto finalizzato a realizzare	
	l'integrazione lavorativa, il recupero e la riabilitazione, di	
	persone socialmente svantaggiate.	
	La cooperativa svolge la propria attività mutualistica in fun-	
	zione del conseguimento dell'oggetto sociale, di cui appresso,	
	le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con speci-	
	fico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno	
	previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo	
	amministrativo verrà approvato dall'assemblea della società ai	
	sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte -	
	dell'art. 2521 del c.c., precisando che nella costituzione ed	
	esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devo-	
	no rispettare il principio di parità di trattamento nei con-	
	fronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutua-	
	listici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche	
	nella ripartizione dei ristorni.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi.	
	La società ha per oggetto l'interesse generale della colletti-	
	vità, la promozione umana, l'integrazione sociale dei cittadi-	
	ni, il miglioramento dei livelli di assistenza sanitaria e	
	dell'attività dei soci.	

	Tale fine sarà perseguito attraverso la realizzazione di mo-	
	delli e servizi assistenziali moderni in grado di soddisfare i	
	crescenti e complessi bisogni di benessere e salute.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di svolgere servizi sociali, socio - sanita-	
	ri, educativi e riabilitativi.	
	E pertanto in via esemplificativa e non esaustiva può svolgere	
	i seguenti servizi ed attività:	
	- gestire ed istituire attività inerenti i servizi sociali in	
	genere, rivolti in via prioritaria, ma non esclusiva, a perso-	
	ne svantaggiate ex legge 381/91, ad anziani, disabili fisici e	
	psichici, minori, tossicodipendenti, persone in stato di disa-	
	gio e persone in genere.	
	Pertanto la cooperativa può gestire, svolgere e/o istituire in	
	proprio o per conto terzi, per enti pubblici e privati, stata-	
	li e parastatali, tutte quelle attività e servizi socio assi-	
	stenziali e riabilitativi; può gestire, istituire e/o svolge-	
	re, in via esemplificativa e non esaustiva:	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazio-	
	ne;	
	- gestire tutti i servizi di assistenza domiciliare e integra-	
	ta;	
	- assistenza infermieristica;	
	- servizio di telesoccorso;	
	- educativa domiciliare;	

	- servizio di trasporto disabili, minori ed anziani, con o	
	senza accompagnatori;	
	- segretariato sociale, ufficio di servizio sociale, servizio	
	sociale professionale;	
	- comunità alloggio per disabili psichici e fisici;	
	- servizi socio - sanitari integrati;	
	- realizzare e/o gestire istituti di ricovero, case albergo,	
	case protette, case di riposo per anziani, centri di acco-	
	glienza per ospitalità diurna o residenziale, comunità allog-	
	gio per minori, inabili e anziani, disabili, ragazze madri e	
	donne in difficoltà, persone con sindrome di Alzheimer, centri	
	incontro per anziani e/o minori e pulizia degli stessi, centri	
	ricreativi, soggiorni vacanze, colonie;	
	- servizio di trasporto di persone inferme ed emodializzate,	
	effettuato tramite autoambulanze o altri mezzi di trasporto	
	sul territorio nazionale;	
	- attività e servizi di riabilitazione in genere;	
	- servizi socio - sanitari ed educativi;	
	- assistenza domiciliare per anziani;	
	- assistenza domiciliare per portatori di handicap, fisici o	
	psichici;	
	- segretariato sociosanitario;	
	- svolgimento e gestione di pratiche tecnico - amministrative;	
	- centri di accoglienza e/o assistenza per anziani, portatori	
	di handicap fisici o psichici;	

	- centri sociali polivalenti per interventi finalizzati	
	all'integrazione sociale;	
	- attività ricreative e di autogestione per anziani;	
	- attività di animazione di quartiere e di valorizzazione di	
	interessi e di impegni socialmente utili.	
	Ai fini dell'implementazione di nuovi modelli di erogazione di	
	prestazioni e per la fornitura di servizi gestionali, tecnici	
	ed amministrativi, a vantaggio del cittadino/utente, la socie-	
	tà potrà svolgere le seguenti attività:	
	1) gestione di strutture turistico ricettive, strutture alber-	
	ghiere, ostelli e case per la gioventù, case per vacanze, co-	
	lonie, campeggi, punti ristoro, self-service, mense, bar e	
	pubblici esercizi, cinema, teatri, musei, pinacoteche, biblio-	
	teche e simili nonché mostre ed esposizioni; impianti sportivi	
	e ricreativi e tutti i servizi presso le strutture suddette	
	e/o strutture analoghe;	
	2) servizi di ricerca, selezione, formazione e gestione delle	
	risorse umane;	
	3) organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento e for-	
	mazione tecnico - professionale, convegni, corsi di educazione	
	sanitaria;	
	4) promozione incontri, dibattiti, circoli, luoghi di riunioni,	
	biblioteche, centri culturali e quanto altro necessario	
	per la promozione e la divulgazione delle conoscenze e della	
	cultura nell'ambito dei settori precedentemente elencati	

7 di 31

	ratori;	
	C) compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi	
	genere. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie e	
	finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credi-	
	to, contrarre mutui e concedere ipoteche, assistere i soci	
	nelle stesse operazioni;	
	D) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pub-	
	blici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti prece-	
	denti;	
	E) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svilup-	
	pare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli ap-	
	provvigionamenti ed il credito;	
	F) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito ai soci. E' comunque espressamente esclusa	
	dall'attività sociale l'apertura di sportelli bancari e la	
	raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma	
	ed ogni altra attività prevista dall'articolo 2 della legge 2	
	gennaio 1991 n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991 n. 197.	
	La società potrà realizzare ogni altra attività finalizzata	
	direttamente ed indirettamente al conseguimento degli scopi	
	sociali. Potrà chiedere contributi e sovvenzioni agli enti	
	pubblici europei, nazionali, regionali, provinciali e comuna-	
	li.	

	ARTICOLO 4 - Durata	
	La durata è fissata al 31 dicembre 2100 , salvo proroga od anticipato scioglimento e salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	ARTICOLO 5 - Soci	
	I soci si distinguono in:	
	- "SOCI COOPERATORI", il cui numero è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le loro attitudini e capacità professionali sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale; rientrano tra i soci operatori i "SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI" così come definiti dalla Legge n. 381/91, ai quali si applica la normativa di legge; sempre quali soci operatori è inoltre consentita l'ammissione di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al corretto funzionamento della Cooperativa.	
	- "SOCI VOLONTARI", i quali prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	

te;

- "CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI", che la Cooperativa potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli organi amministrativi.

ARTICOLO 6 - Modalità di ammissione dei Soci Cooperatori:

Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'organo amministrativo contenente:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;

b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;

c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;

d) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle

	leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni even-	
	tualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti	
	organi sociali;	
	e) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impre-	
	sa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta,	
	possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività del-	
	la Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati	
	requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, de-	
	libera sulla domanda del proponente, con provvedimento di ac-	
	coglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con	
	provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni	
	dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamen-	
	te alla motivazione.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della doman-	
	da può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministra-	

tivo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 7 - Obblighi dei Soci:

I soci sono obbligati:

a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dallo statuto e dall'organo amministrativo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;

b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'organo amministrativo;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo;

d) a mettere a disposizione della Cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato.

ARTICOLO 8 - Scioglimento del rapporto sociale:

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 9 - Recesso:

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-

	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra	
	natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con	
	lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Il recesso ha effetto:	
	per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso	
	all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento;	
	per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio coopera-	
	tore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in	
	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativa-	
	mente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del	
	suddetto termine.	

	ARTICOLO 10 - Decadenza:	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei con-	
	fronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti	
	ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a parteci-	
	pare all'attività della società.	
	ARTICOLO 11 - Esclusione:	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivan-	
	ti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove	
	esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa	
	o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in	
	questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo let-	
	tera raccomandata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta	
	trasmissione e/o ricezione della comunicazione, a mettersi in	
	regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto	
	trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si	
	mantenga inadempiente;	

	d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il cui	
	ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto	
	dalla Cooperativa per inadempimento;	
	g) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, o	
	che presti la propria opera presso imprese private o pubbli-	
	che, senza espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di so-	
	ci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi	
	previsti, per:	
	a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso	
	in ragione di tale interesse;	
	b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la com-	
	pagine societaria o mancato adeguamento agli standards produt-	
	tivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.	
	L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del	
	provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza in-	
	dugio dagli amministratori.	

	ARTICOLO 12 - Comunicazione ed Opposizione:	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sclusione devono essere comunicate ai soci destinatari median-	
	te raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo	
	a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione della comu-	
	nicazione.	
	Avverso i provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su	
	recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre oppo-	
	sizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in	
	seguito.	
	ARTICOLO 13 - Morte del socio:	
	In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del defunto.	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal	
	presente statuto, può subentrare nella partecipazione del so-	
	cio deceduto solo previa domanda di ammissione. In tal caso,	
	entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o	
	dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la	
	sussistenza di detti requisiti di ammissione.	
	ARTICOLO 14 - Liquidazione della quota:	
	Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari	
	del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di	
	ammissione alla Cooperativa o non vogliano subentrarvi) avran-	
	no diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base	
	del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso,	

	decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle	
	disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le	
	limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.	
	La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera rac-	
	comandata e, nel termine di centottanta giorni dall'approva-	
	zione del bilancio relativo al detto esercizio, deve proceder-	
	si alla liquidazione della quota.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto	
	sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche	
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del primo bilancio successivo.	
	In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società	
	risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non	
	versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scio-	
	glimento del rapporto sociale.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli	
	eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei	
	limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	La liquidazione della quota assegnata al socio può essere cor-	
	risposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro	
	un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il	

	socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corri-	
	spondente sarà imputato a riserva legale.	
	ARTICOLO 15 - Strumenti finanziari non partecipativi:	
	La Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con	
	le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli	
	di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione at-	
	tribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies disp.	
	att. e trans. c.c.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari è fatto divieto	
	di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo per i dividendi.	
	ARTICOLO 16 - Patrimonio sociale:	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effe-	
	tuati dai soci cooperatori e dall'eventuale sovrapprezzo;	
	- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e	
	con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di	
	scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;	
	- da eventuali riserve straordinarie;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.	
	È fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia du-	
	rante la vita della società che al suo scioglimento.	

ARTICOLO 17 - Caratteristiche delle quote:

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c.

Il valore nominale di ogni quota non può essere inferiore ad euro 100,00 (cento virgola zero zero), e nessun socio può possedere nella società Cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 18 - Liberazione delle quote

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di crediti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile.

ARTICOLO 19 - Esercizi sociali:

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al comma

	1 dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella	
	stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi sta-	
	tutari in conformità del carattere cooperativo della società,	
	nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli ar-	
	ticoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutuali-	
	stica.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrati-vo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'orga-	
	no di controllo, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ri-	
	storni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione	
	della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutuali-	
	stiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in ma-	
	niera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies	
	c.c.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva le-	
	gale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia du-	
	rante la vita della società sia al suo scioglimento;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale	
	minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta	

ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rap-
presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai
sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 52 e successive modifiche
ed integrazioni;

c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura
stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che
verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che
non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori l'in-
teresse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 20 - Ristorni:

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente
statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo
consentano, l'assemblea che approva il bilancio può delibera-
re, su proposta dell'organo amministrativo, sulla destinazione
del ristorno ai soci cooperatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compen-
si erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo
da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi
erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla re-
tribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.
L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-
semblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;

- aumento gratuito del capitale sociale.

ARTICOLO 21 - Organi sociali:

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) l'organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 22 - Convocazione dell'assemblea:

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante fax (purché confermato) o altro mezzo idoneo e legale a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione dell'avviso di convocazione, da inviarsi

almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 23 - Quorum costitutivi e deliberativi:

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;

	- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	- nel caso di approvazione dei regolamenti interni;	
	- nel caso di proroga della durata della società o di suo	
	scioglimento anticipato;	
	- nel caso di nomina dei liquidatori e determinazione dei re-	
	lativi poteri.	
	ARTICOLO 24 - Voto:	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che sia-	
	no in regola con il versamento delle quote sociali sotto-	
	scritte.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano. È vietato il	
	voto segreto.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un massimo di	
	cinque voti in relazione all'ammontare della quota sociale de-	
	tenuto o al numero dei loro membri. In nessun altro caso po-	
	tranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da altro	
	socio; le deleghe devono essere conservate tra gli atti socia-	
	li.	

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

ARTICOLO 25 - Presidenza:

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al vice presidente se nominato;
- al coamministratore da più tempo in carica o in subordine al più anziano di età.

Qualora né l'uno né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.

ARTICOLO 26 - Poteri dell'assemblea:

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- determina il numero dei componenti dell'organo amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;

	- nomina l'organo di controllo ed elegge il presidente del collegio sindacale, se previsto;	
	- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, ove la carica non sia gratuita;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;	
	- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	È altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione Cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.	
	ARTICOLO 27 - Organo amministrativo:	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	

composto da tre a cinque membri.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, che scadono alla data dell'assemblea nominata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.

ARTICOLO 28 - Consiglio di amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed uno o più vice presidenti.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i componenti dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in

	caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società Coo-	
	perativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribu-	
	zioni dell'organo amministrativo:	
	- convocare l'assemblea dei soci;	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei	
	soci;	
	- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi,	
	nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio	
	consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i	
	criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi statutari, in conformità con il carattere coopera-	
	tivo della società;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la	
	esclusione dei soci;	
	- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e stra-	
	ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli	
	che, per disposizioni della legge o del presente statu-to,	
	siano riservati all'assemblea.	
	ARTICOLO 29 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della società compete al presidente del con-	
	siglio di amministrazione, ed ai membri del consiglio di ammi-	
	nistrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della dele-	
	ga.	

	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, ammi-	
	nistrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o	
	categorie di affari.	
	In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di	
	lui mansioni spettano al vice presidente.	
	ARTICOLO 30 - Regolamenti:	
	I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati	
	da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti	
	allo svolgimento dell'attività mutualistica.	
	I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante	
	dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'organo ammini-	
	strativo ed approvati dall'assemblea.	
	ARTICOLO 31 - Organo di controllo:	
	Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria o	
	venga disposta per volontà dei soci, si applica quanto previ-	
	sto dall'art. 2477 del codice civile.	
	ARTICOLO 32 - Scioglimento della società:	
	In caso di scioglimento della Cooperativa l'assemblea con la	
	maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno	
	o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i	
	poteri.	
	ARTICOLO 33 - Devoluzione del patrimonio sociale:	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali,	
	effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente	

	maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge	
	59/92 e successive modificazioni.	
	ARTICOLO 34 - Clausola arbitrale:	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità,	
	l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto o	
	dell'atto costitutivo della società o in dipendenza dei rap-	
	porti tra i soci e tra essi e la società, l'organo amministra-	
	tivo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge	
	inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità	
	Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'inter-	
	vento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un	
	arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tri-	
	bunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.	
	L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accet-	
	tazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento	
	del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando,	
	comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.	
	Si applicano, in quanto compatibili le norme del D. Lgs. 17	
	gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Firmato: Morina Domenica Nunziata - Valeria Giardina - Ragusa	
	Stefania - Salvatore Cutrupia notaio (impronta del sigillo)	

Io sottoscritto Dott. Salvatore Cutrupia notaio in Mistretta certifico che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo rilasciata ai sensi dell'art.22 commi 1,2 e 3 del D.lgs.7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Esente da Imposta di bollo ai sensi di legge.

Firmato: Salvatore Cutrupia notaio